**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE**

composta dai magistrati:

**dr. Valter Camillo Del Rosario** **Presidente**

**dr. Guido Petrigni** **Consigliere- relatore**

**dr. Giuseppe Vella** **Primo Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23835** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Crea Costruzioni s.r.l.** (P. IVA: 03500490614), con sede a Loreto (AN), in via delle Ginestre, n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore Crispino Vincenzo (pec: creacostruzioni@legalmail.it);

- **Crispino Vincenzo** (C.F.: CRSVCN75C31A512S), nato ad Aversa (CE) il 31/3/1975, residente a Teverola (CE), in via Bolzano, n. 6, quale legale rappresentante, amministratore unico e socio al 40% della Crea Costruzioni s.r.l.;

- **Crispino Raffaele** (C.F: CRSRFL66P18B916B), nato a Casaluce (CE) il 18/9/1966, residente a Loreto (AN), in via delle Ginestre, n. 30, quale socio al 5% della Crea Costruzioni s.r.l. nonché legale rappresentante, amministratore e socio unico della Vitruvio Costruzioni s.r.l.,

attualmente socia al 55% della Crea Costruzioni s.r.l.;

**-Vitruvio Costruzioni s.r.l.** (P. IVA: 02976720421), con sede a Loreto (AN), in via delle Ginestre, n. 30, in persona del legale rappresentante, amministratore e socio unico Crispino Raffaele, quale socia al 55% della Crea Costruzioni s.r.l. (pec: vitruviosrl1@pec.it),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Quarto, presso il cui studio legale in Aversa (CE), Via F. Saporito, n. 54/B, sono elettivamente domiciliati; pec: alfonso.quarto@pec.it ;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore regionale dott.ssa Alessandra Pomponio; non comparsi i convenuti.

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione depositato in segreteria in data 20 novembre 2024, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la Procura regionale ha convenuto in giudizio: la Crea Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante Crispino Vincenzo, Crispino Vincenzo, Crispino Raffaele e la Vitruvio Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante Crispino Raffaele, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze del complessivo importo di € 33.032,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

**II.** In proposito, la Procura ha riferito che la Crea Costruzioni s.r.l., i cui amministratori e/o soci sono attualmente gli odierni convenuti, aveva beneficiato nell'anno 2022 di un finanziamento pubblico per attività formative del proprio personale, che si sarebbero svolte nell'anno 2021, mediante riconoscimento di appositi crediti d'imposta, da utilizzare in compensazione.

Orbene, a seguito di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza, erano emerse nella documentazione predisposta dalla suddetta società per fruire del contributo in questione criticità e discrepanze talmente numerose e gravi da far ritenere che l'attività formativa non fosse stata affatto svolta secondo le modalità prestabilite, con conseguente indebita fruizione delle provvidenze pubbliche, volte a favorire specificamente la "transizione digitale e l'innovazione tecnologica delle imprese", di cui al Programma europeo "Misura M1C2-1, punto 3", facente del P.N.R.R.

In sostanza, era stato riscontrato che la Crea Costruzioni s.r.l. aveva esibito documentazione non veritiera, in quanto artificiosamente predisposta allo scopo di dimostrare soltanto formalmente l'esistenza di tutte le condizioni per accedere al finanziamento, che, in realtà, era stato distratto dagli scopi prefissati, che avrebbero potuto essere correttamente perseguiti soltanto con l'osservanza di tutte le procedure, le regole ed i contenuti formativi normativamente stabiliti.

Tra le tante criticità risultava che: l'apposizione delle firme di presenza alle lezioni veniva richiesta ai dipendenti della ditta ex post e cumulativamente, tant'è vero che alcuni dipendenti risultavano aver

apposto firme nei registri di presenza anche relativamente a giornate in cui, in realtà, si trovavano all'estero; taluni dipendenti avevano recisamente escluso di aver partecipato a corsi di formazione; altri avevano negato di aver partecipato a tutte le giornate di attività formativa, come, invece, attestato nei registri della ditta.

Inoltre, risultava che le lezioni sarebbero state tenute dallo stesso amministratore della Crea, Crispino Vincenzo, privo di qualsiasi valida qualificazione professionale nelle materie oggetto del corso, e che, in ogni caso, i contenuti delle attività formative erano stati notevolmente difformi da quelli previsti nel programma approvato dall'Amministrazione che aveva concesso il contributo.

In proposito, il P.M. ha anche rammentato che:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha formulato richiesta di rinvio a giudizio a carico di Crispino Vincenzo per il reato di cui all'art. 640-bis del c.p., per aver fatto conseguire alla Crea Costruzioni s.r.l., mediante artifizi e raggiri (consistiti nel fare apparire, mediante l'esibizione di fogli di presenza e di registro didattico falsificati, l'effettuazione di un corso di formazione per i dipendenti della propria ditta), un ingiusto profitto pari ai crediti d'imposta fruiti, con correlativo danno a carico dei fondi pubblici provenienti dal P.N.R.R.;

a sua volta, la Direzione provinciale di Ancona dell'Agenzia delle Entrate aveva provveduto all'annullamento dei crediti d'imposta indebitamente fruiti dalla Crea Costruzioni s.r.l., i cui importi, tuttavia, non risultano essere stati né restituiti né recuperati,

considerato, da un lato, che la procedura di "accertamento con adesione", promossa dalla stessa società, si è conclusa con il mancato pagamento dell'importo stabilito entro il termine fissato e, da un altro lato, che la medesima ditta ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona il provvedimento di recupero n. TQYCRX600232024, notificatole dall'Agenzia delle Entrate in data 15/7/2024;

tale contenzioso tributario è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto n. 130/2025, non ancora definitiva.

**III.** Dal punto di vista normativo, la Procura ha evidenziato che la legge 27/12/2017, n. 205, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", aveva previsto il riconoscimento di crediti d'imposta per lo svolgimento di specifiche attività di formazione del personale.

In particolare, nell'art. 1, comma 46, veniva disposto che, in favore di tutte le imprese che avessero effettuato attività formative nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2017, fosse attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, con riferimento al periodo in cui lo stesso fosse stato occupato in attività di formazione negli specifici ambiti di cui al comma 48.

Tale percentuale è stata poi elevata al 50% dall'art. 1, comma 79, della L. n. 145/2018.

Il suddetto comma 48 stabiliva che: "*Sono ammissibili al credito d'imposta soltanto le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare*

*le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato* ".

Il successivo comma 49 precisava che: "*Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione*".

I successivi commi della norma introduttiva di tale beneficio stabilivano, inoltre, che il credito d'imposta in questione dovesse essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo in cui erano state effettuate le spese e che esso fosse utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi erano stati sostenuti, esclusivamente mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

Con l'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4/5/2018 veniva ribadita l'ammissibilità al credito d'imposta soltanto delle attività di formazione "*finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0*", specificandosi, altresì, che trattavasi delle "*attività di formazione*

*concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo-macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali*".

A sua volta, l'art. 4 del citato D.M. confermava l'ammissibilità al finanziamento con il credito d'imposta delle sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente (o anche come docente o tutor) nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione, con esclusione, quindi, di spese diverse.

Nella materia interveniva successivamente la L. 30/12/2020, n. 178, che, con il comma 1064, modificava e integrava la L. 27/12/2019, n. 160, introducendo, tra l'altro, il comma 210-bis del seguente tenore: "*Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'art. 1, commi da 46 a 56, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014*"; il successivo comma 1065 prevedeva che: "*Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo, …omissis…, si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040*".

Il citato comma 1037 prevedeva che "*Per l'attuazione del programma*

*Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023*".

In data 30/11/2021 veniva emessa la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E, concernente la definizione dei Codici Tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sovvenzionati dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0", in attuazione della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13/7/2021, recante l'approvazione del Piano per la Ripresa e Resilienza dell'Italia (P.N.R.R.).

La suddetta Risoluzione chiariva, tra l'altro, che: "*La misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1)", prevista dal P.N.R.R., persegue l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione, attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze*", specificando che: "*Le misure agevolative in argomento sono disciplinate, quanto alle attività di formazione, dal suddetto art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27/12/2017, n. 205 (credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)*".

L'Agenzia delle Entrate disponeva, inoltre, che per percepire il

finanziamento, mediante l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione, nel modello F24 dovesse essere inserito, secondo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019, il codice tributo "6897", denominato "*credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018*".

Orbene, secondo la Procura, tale excursus normativo consente di qualificare il credito d'imposta fruito dalla Crea Costruzioni s.r.l. quale strumento finanziario a carico del P.N.R.R., le cui risorse erano destinate a incentivare gli investimenti in materia di formazione, in modo da favorire la transizione digitale e l'innovazione tecnologica delle imprese.

Infatti, nell'ambito della Missione 1 del P.N.R.R. (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) la Componente 2 (M1C2) aveva l'obiettivo d'incrementare la competitività del sistema produttivo, rafforzando il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione, mediante una serie di interventi tra loro complementari, divisi nelle tre categorie sopra riportate, tra cui rientrava l'attività 15 di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze; in particolare, l'Investimento 1 (Transizione 4.0) [che costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017], nella terza categoria, complessivamente finanziata con una dotazione di 13,381 miliardi di € (a cui si aggiungono 5,08 miliardi di € del Fondo Complementare),

prevedeva il riconoscimento di incentivi corrispondenti a crediti d'imposta in favore delle imprese che avessero investito, tra l'altro, nell'attività di formazione per la digitalizzazione e lo sviluppo delle relative competenze.

**IV.** Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che, come riscontrato dalla Guardia di Finanza, la Crea Costruzioni s.r.l. aveva percepito un finanziamento pubblico, mediante l'utilizzo di crediti d'imposta in compensazione, in assenza dei presupposti previsti dalla legge, avendo falsamente rappresentato di avere organizzato un corso di formazione per il proprio personale, che, in realtà, era stato svolto con modalità e contenuti assai difformi rispetto alle progettualità finanziate dall'U.E.

In pratica, la Crea Costruzioni s.r.l. e i suoi soci avevano lucrato indebitamente i crediti d'imposta, fittiziamente determinatisi nell'anno 2021 e portati in compensazione nella dichiarazione dei redditi d'impresa per l'anno successivo, con corrispondente danno per l'Erario.

In tale contesto, la Procura ha sostenuto, in particolare, che Crispino Vincenzo, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio della Crea Costruzioni s.r.l., ha indubbiamente tenuto comportamenti caratterizzati da dolo.

Infatti, il medesimo aveva, tra l'altro, piena consapevolezza della natura e delle specifiche finalità del finanziamento pubblico richiesto, dato che nei modelli F24 presentati era chiaramente indicato il Codice Tributo 6897, ossia proprio quello previsto dall'Agenzia delle Entrate

per identificare i crediti d'imposta relativi alle spese di formazione del personale dipendente, di cui alla normativa sopra illustrata.

Depone in favore del dolo, ad avviso della Procura, anche la condotta successivamente tenuta nel corso del procedimento attivato dall'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito d'imposta risultato indebitamente fruito.

Infatti, la Crea Costruzioni s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2- bis, del D.lgs. n. 218/1997, ma, dopo avere accettato la proposta formulata dall'Ufficio, non provvedeva al pagamento di quanto stabilito, anzi impugnava, con evidenti scopi dilatori, il provvedimento di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

La Procura ha, pertanto, affermato la sussistenza del chiaro intento della Crea Costruzioni s.r.l. e di Crispino Vincenzo di eludere i vincoli previsti dalle fonti normative sopra richiamate e di contravvenire a precisi impegni assunti, in modo da fruire indebitamente del credito d'imposta, altrimenti non spettante, con conseguente illecito arricchimento della società e dei suoi soci.

Conclusivamente, la Procura, ritenuti sussistenti tutti gli elementi per la configurazione della responsabilità amministrativa a carico degli odierni convenuti, li ha chiamati a risarcire il danno di € 33.032,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

* * * * *

**V.** Con memoria depositata in data 23 aprile 2025, i convenuti hanno

contestato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei loro confronti, eccependo quanto segue.

**V.1** Vi sarebbe improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, a causa della violazione del principio del "*ne bis in idem*", essendo stata pubblicata in data 7/4/2025 la sentenza n. 130/2025, pronunziata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona, con cui è stata rigettata l'impugnazione che era stata proposta dalla Crea Costruzioni s.r.l. avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito d'imposta, ritenuto oggetto d'indebita compensazione.

Ad avviso dei convenuti, infatti, ove questa Corte si pronunziasse sull'azione di responsabilità promossa dalla Procura, avente come oggetto proprio la fattispecie dell'illecita fruizione di tale credito d'imposta, potrebbero configurarsi una duplicazione della medesima pretesa erariale ed un eventuale conflitto di giudicati, con correlativa violazione del diritto costituzionale vivente, oltre che dell'art. 4, protocollo n. 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

**V.2** Vi sarebbe nullità della citazione per mancata individuazione dei criteri utilizzati per la determinazione del presunto danno.

Secondo i convenuti, infatti, dalla relazione del 25/11/2023 della Guardia di Finanza non si desumerebbe l'assoluta insussistenza del credito d'imposta ma, tutt'al più, una sua quota non effettivamente spettante.

Pertanto, la Procura avrebbe dovuto quantificare il danno, valutando in maniera analitica le risultanze dei verbali delle verifiche, effettuate dalla Guardia di Finanza, e le loro concrete incidenze, in termini numerici, sui costi che erano stati imputati dalla ditta al programma formativo e sulla loro correlativa deducibilità sotto forma di credito d'imposta da utilizzarsi in compensazione.

Infatti, le discrepanze tra quanto dichiarato dai dipendenti della ditta in ordine alle modalità di svolgimento ed alla frequenza del corso di formazione ed i dati riportati nel registro delle presenze e nel monte ore di formazione, attestato dalla società, riguarderebbero soltanto determinate giornate e singoli soggetti.

In particolare, sulla base della relazione di certificazione dei costi, redatta dal consulente dott. Raucci, dovrebbe ritenersi che, a fronte dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione dalla Crea Costruzioni s.r.l., pari a complessivi € 33.031.81, soltanto la quota di € 9.357,89 potrebbe essere considerata non spettante per effetto di quanto segnalato dalla Guardia di Finanza.

Soltanto questo, dunque, sarebbe il danno che la Procura avrebbe potuto eventualmente contestare.

Da tale omessa esatta quantificazione del danno deriverebbe la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 86, comma 6, del c.g.c.

**V.3** Vi sarebbe nullità della citazione per mancata precisazione del soggetto giuridico a cui dovrebbero essere corrisposte le somme dovute a titolo di risarcimento del presunto danno erariale, avendo la Procura fatto un generico riferimento "all'Erario pubblico nazionale

ed europeo".

**V.4** Vi sarebbe infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.

In premessa, i convenuti hanno rammentato che nel diritto tributario v'è distinzione tra "credito d'imposta inesistente" e "credito d'imposta non spettante", e ciò anche ai fini sanzionatori.

Più precisamente, deve ritenersi "inesistente" il credito non riscontrabile mediante i controlli formali, di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (controlli automatizzati).

Invece, quando il credito trae origine da un'attività più complessa, come nel caso di specie, e, quindi, non è di natura meramente contabile, l'accertamento del relativo presupposto costitutivo ovvero della sua eventuale insussistenza andrebbe effettuato in concreto.

Orbene, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Procura della Corte dei conti, che hanno fatto propri i rilievi della Guardia di Finanza, il credito d'imposta utilizzato in compensazione dalla società Crea con riferimento all'anno 2021, relativamente a "spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0- art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della L. n. 145/2018", sarebbe inesistente per i seguenti motivi attinenti alle gravi irregolarità del corso di formazione:

- i registri didattici riporterebbero dati non veritieri con riferimento al luogo di svolgimento delle lezioni, alla frequenza dei discenti ed all'apposizione delle firme;

- in ogni caso, le tematiche oggetto dell'attività formativa svolta nulla avrebbero a che fare con la transizione digitale, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle relative competenze;

- non sarebbe stato neppure distribuito agli allievi alcun materiale didattico, come libri, dispense, video ecc.;

- gli stessi allievi non avevano saputo riferire in dettaglio i contenuti del corso di formazione.

Per confutare tali tesi, la difesa dei convenuti ha sostenuto che:

- nella relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti dell'attività di formazione la Crea Costruzioni s.r.l. non aveva indicato in via esclusiva una sede precisa in cui si sarebbero svolte le lezioni, in quanto la modalità formativa principale prescelta sarebbe stata quella dello "affiancamento diretto da parte del docente all'allievo", ragion per cui non sarebbe stata necessaria la contemporanea presenza dell'intero gruppo dei discenti in una sala aziendale;

- per quanto riguarda le ore di formazione teorica, il corso sarebbe stato tenuto da Crispino Vincenzo presso locali di pertinenza di Crispino Raffaele (fratello e socio dello stesso Crispino Vincenzo), che fungevano anche quale sede legale della Crea Costruzioni s.r.l.;

nessuna significativa rilevanza potrebbe assumere il fatto che le firme degli allievi sui registri di presenza venissero apposte in maniera cumulativa ed anche in giornate diverse da quelle di svolgimento delle lezioni, dato che proprio le modalità di erogazione della formazione, mediante affiancamento diretto del docente al discente,

non consentivano una puntuale e quotidiana raccolta delle firme;

- priva di significativa rilevanza sarebbe, in tale contesto di affiancamento diretto, anche la mancata distribuzione di libri, dispense, video ecc. agli allievi;

- la circostanza che vari dipendenti non abbiano saputo riferire in dettaglio i contenuti della formazione loro impartita dipenderebbe dal loro scarso livello culturale.

In sostanza, deve ritenersi che la Crea Costruzioni s.r.l. abbia legittimamente fruito del credito d'imposta, avendo effettivamente organizzato un corso di formazione per i propri dipendenti, potendo eventualmente discutersi, alla luce delle contestazioni formulate dalla Guardia di Finanza, soltanto sull'esatta misura del beneficio concretamente spettante.

**V.5** Infine, nella memoria difensiva è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di Crispino Raffaele e della Vitruvio Costruzioni s.r.l., quali soci della Crea Costruzioni s.r.l.

Infatti, il progetto formativo, che aveva dato luogo alla fruizione del finanziamento pubblico, mediante attribuzione di crediti d'imposta utilizzati in compensazione, era stato interamente avviato, sviluppato e gestito da Crispino Vincenzo, in qualità di legale rappresentante ed amministratore della Crea Costruzioni s.r.l., senza alcun tipo di concorso, né sotto il profilo autorizzativo né sotto quello attuativo, da parte degli altri soci.

Pertanto, non vi sarebbero i presupposti per ipotizzare una responsabilità solidale di tali soci con l'amministratore Crispino

Vincenzo e, quindi, per ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2476, comma 8, del c.c. in relazione al presunto danno erariale, non essendovi neppure elementi probatori da cui poter desumere concrete condotte antigiuridiche tenute dai medesimi e l'elemento psicologico del dolo nell'ambito della vicenda oggetto di contestazione.

D'altro canto, va tenuto conto che la Crea Costruzioni s.r.l. non è una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, nel qual caso l'eventuale responsabilità dei soci sarebbe, comunque, limitata all'avvenuta riscossione di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del c.c.

Peraltro, con riferimento all'esercizio finanziario in cui la ditta aveva beneficiato del credito d'imposta, la Crea Costruzioni s.r.l. non ha distribuito utili né subito perdite di capitale, con conseguente assenza di qualsiasi beneficio diretto per i soci, tantomeno per l'importo di € 33.032,00.

Infine, risulta che la Vitruvio Costruzioni s.r.l. è divenuta socia della Crea Costruzioni s.r.l. soltanto a partire dal 26/2/2024, ossia in epoca successiva sia all'attività formativa, risalente all'anno 2021, da cui ha tratto origine il credito d'imposta, sia alla procedura di compensazione di tale credito, avvenuta nell'anno 2022.

Pertanto, con riferimento alla Vitruvio Costruzioni s.r.l. il difetto di legittimazione passiva appare evidente.

**VI.** All'odierna udienza, non comparso il difensore delle parti convenute, il P.M.:

ha sottolineato che le contestazioni riguardano essenzialmente la

mancata utilizzazione del finanziamento per le specifiche finalità e secondo le modalità stabilite dalla legge;

ha affermato che il mancato raggiungimento dello scopo da parte della Società è dimostrato sia dall'esigua formazione che sarebbe stata impartita ai dipendenti sia dal fatto che, in ogni caso, l'attività formativa asseritamente effettuata era stata incentrata su contenuti del tutto difformi da quelli previsti dalla normativa di riferimento;

ha poi confutato dettagliatamente le varie eccezioni sollevate dai convenuti, chiedendone il rigetto;

ha concluso, insistendo per l'accoglimento delle richieste contenute nell'atto di citazione.

**DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alla Crea Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Crispino Vincenzo, allo stesso Crispino Vincenzo ed agli altri soci Crispino Raffaele e Vitruvio Costruzioni s.r.l., per i danni, ammontanti ad € 33.032,00, cagionati al Ministero dell'Economia e delle Finanze per effetto dell'indebita percezione di un finanziamento pubblico, a valere su risorse del P.N.N.R., erogato sotto forma di crediti d'imposta da utilizzarsi in compensazione.

**2.** Preliminarmente, va ribadita la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie in esame, considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di contributi pubblici erogati in favore di soggetti privati esercenti attività imprenditoriali assumono

fondamentale rilevanza la natura pubblicistica del soggetto danneggiato dalle condotte illecite tenute dai beneficiari e le finalità di preminente interesse pubblico perseguite.

Ne consegue che va ravvisata la sussistenza di un "rapporto di servizio" tra il soggetto privato e l'Amministrazione erogante il contributo, laddove detto soggetto risulti compartecipe, con utilizzo di risorse pubbliche, dell'attuazione di un programma finalizzato allo sviluppo di determinati settori imprenditoriali, ritenuti dalla P.A. di particolare rilevanza (v. Cassazione SS.UU., ordinanze nn. 7377/2013, 20434/2009 e 4511/2006).

Pertanto, nelle ipotesi in cui il contributo sia stato illecitamente conseguito e/o sia stato distratto dagli specifici scopi prefissati dall'Amministrazione erogatrice, il soggetto privato responsabile del danno deve risponderne dinanzi alla Corte dei conti.

**3.** Osserva, poi, il Collegio che non sussiste nella fattispecie in esame l'asserita violazione del principio del "ne bis in idem", derivante, secondo la difesa dei convenuti, da "potenziale duplicazione della pretesa erariale" e da "rischio di conflitto di giudicati".

In proposito, va rammentato che con ordinanza n. 20297/2024 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui in tema di responsabilità per danno erariale la giurisdizione contabile, da un lato, e la giurisdizione civile, da un altro lato, sono reciprocamente autonome, anche quando esse abbiano per oggetto i medesimi fatti materiali.

Orbene, nella fattispecie in esame non comporta alcuna preclusione

del potere di cognizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale l'avvenuta emissione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona, della sentenza n. 130/2025, che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Crea Costruzioni s.r.l. avverso il provvedimento di recupero del credito d'imposta, ritenuto indebitamente fruito, che le era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, risulta che tale sentenza non è passata in giudicato, non costituisce titolo esecutivo e, comunque, non è stata volontariamente eseguita dalla Crea Costruzioni s.r.l., che non ha provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Peraltro, non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il presente giudizio, non incidendo la pretesa dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della ditta Crea sui presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura della Corte dei conti.

Inoltre, va sottolineato che intrinsecamente diversa è la funzione del giudizio tributario (accertamento del rapporto giuridico tributario tra contribuente ed Amministrazione creditrice d'imposta) rispetto a quella del giudizio contabile (accertamento della responsabilità per il danno erariale causato ad una P.A. da un soggetto ad essa legato da un rapporto di servizio).

In conclusione, sulla base dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte dei conti,

non viene a configurarsi alcuna problematica inerente ad ipotetici conflitti di giurisdizioni o di giudicati, essendo le due controversie (tributaria e di responsabilità amministrativa per danno erariale) diverse sia per *petitum* che per *causa petendi*.

I due giudizi possono, dunque, correre lungo binari paralleli mentre il punto di equilibrio è costituito ovviamente dal divieto di dover pagare integralmente per due volte la medesima somma, ragion per cui, in sede di esecuzione di una delle due statuizioni giudiziali, occorrerà detrarre quanto il creditore avesse già eventualmente conseguito per effetto dell'altra statuizione (v. Cassazione SS.UU. sentenze nn. 27092/2009, 11/2012, 19174/2020, 22694/2022).

Sotto altro punto di vista, va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta che, in ogni caso, i soggetti convenuti nel presente giudizio e, dunque, i relativi patrimoni, posti dalla Procura a garanzia del credito erariale di natura risarcitoria, non coincidono integralmente con le parti del giudizio tributario; infatti, nel contenzioso dinanzi al Giudice tributario è coinvolta soltanto la Crea Costruzioni s.r.l., che ha impugnato il provvedimento notificatole dall'Agenzia delle Entrate, mentre dinanzi a questa Corte la Procura ha contestato profili di responsabilità per danno erariale anche nei confronti dell'amministratore e legale rappresentante nonché di tutti i soci della società.

**4.** Per le ragioni sopra esposte, va respinta anche la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definitiva conclusione del contenzioso tributario, tanto più che non si ha

contezza di eventuale impugnazione della sentenza n. 130/2025.

**5.** Infondata risulta l'eccezione di nullità della citazione per mancata individuazione dei criteri utilizzati per l'esatta determinazione del presunto danno.

In proposito, i convenuti hanno sostenuto che dalla relazione del 25/11/2023 della Guardia di Finanza non si desumerebbe l'assoluta insussistenza del credito d'imposta ma, tutt'al più, una sua quota non effettivamente spettante; pertanto, la Procura avrebbe dovuto quantificare il danno, valutando in maniera analitica le risultanze dei verbali delle verifiche, effettuate dalla Guardia di Finanza, e le loro concrete incidenze, in termini numerici, sui costi che erano stati imputati dalla ditta al programma formativo e sulla loro correlativa deducibilità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi in compensazione; pertanto, il danno non avrebbe potuto essere individuato dal P.M. nell'intero importo del beneficio percepito dalla ditta.

Orbene, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, il danno da risarcire è stato correttamente individuato dalla Procura in misura corrispondente all'intero importo del finanziamento percepito, non avendo la società Crea Costruzioni s.r.l. effettivamente perseguito le finalità preventivate, in conformità a quanto specificamente disposto dalla normativa in materia.

**6.** I convenuti hanno poi eccepito la nullità della citazione per l'omessa precisa individuazione del soggetto giuridico a cui andrebbero corrisposte le somme dovute a titolo di risarcimento del

danno erariale.

Anche tale eccezione è infondata, considerato che nelle conclusioni dell'atto di citazione risulta chiaramente indicato che il danno dovrà essere risarcito al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**7.** Prima di esaminare le questioni di merito, il Collegio ritiene opportuno rammentare che l'art. 1, comma 48, della legge n. 205/2017 (il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato dalla successiva normativa in materia) stabiliva che: "*Sono ammissibili al credito d'imposta soltanto le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo- macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato*".

Il successivo comma 49 precisava, inoltre, che "*Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione*".

**8.** Orbene, come evidenziato dalla Procura, la Crea Costruzioni s.r.l. ha beneficiato di crediti d'imposta in assenza degli specifici presupposti previsti dalla legge, rappresentando il regolare svolgimento di un corso di formazione specialistico per i propri dipendenti, che, in realtà, era stato svolto con modalità e contenuti del

tutto difformi da quelli prescritti per i progetti finanziati dall'U.E.

Infatti, all'esito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, risulta ampiamente documentato come molteplici siano state le discrepanze e le gravi criticità, che avrebbero impedito il riconoscimento del credito d'imposta in favore della società Crea Costruzioni s.r.l.

Appare, dunque, evidente la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti Crea Costruzioni s.r.l. e Crispino Vincenzo, quale suo amministratore unico e legale rappresentante, il quale, pur essendo privo (per sua stessa ammissione dinanzi agli inquirenti in data 12/10/2023) di specifiche competenze e qualificazioni professionali nelle suddette materie, aventi indubbiamente una cospicua valenza tecnologica, s'è improvvisato formatore e docente del corso, per di più predisponendo registri di presenza dei discenti, le cui risultanze si sono rivelate non rispondenti al vero.

Il Crispino ha, inoltre, sottoscritto la dichiarazione dei redditi societari per l'anno 2022, inserendovi il credito d'imposta per € 33.032,00, e si è attivato per creare le condizioni formali per la concreta fruibilità di tale credito, conferendo incarichi sia alla ditta Humanform s.r.l., per l'acquisizione di servizi specialistici finalizzati all'accesso al credito d'imposta "Formazione 4.0", sia al commercialista Raucci, per la certificazione delle spese del personale della Crea asseritamente impegnato nel seguire il corso di formazione.

In particolare, dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da vari

dipendenti della Crea Costruzioni s.r.l. è emersa una realtà ben diversa da quella artificiosamente rappresentata nella documentazione prodotta dalla società per la fruizione del credito d'imposta.

Tra gli altri, il sig. Cocozza, non più alle dipendenze della società all'epoca dell'audizione, ha affermato di non aver usufruito di alcuna sessione formativa impartita dalla Crea Costruzioni, che aveva, al contrario, attestato la sua presenza per ben 100 ore di attività didattica.

Inoltre, i registri delle presenze, predisposti da Crispino Vincenzo, venivano sovente sottoposti alla firma dei dipendenti cumulativamente ed ex post.

Accadeva così che le firme di presenza venissero apposte anche da altri soggetti non identificati, tant'è vero che alcuni dipendenti hanno disconosciuto le firme apparentemente apposte sui registri ed hanno escluso di aver partecipato a tutte od a parte delle lezioni.

Tra gli altri, il dipendente Bazine Abderazak, in sede di audizione del 27/7/2023 (pag. 9 della relazione della G.d.F.), ha dichiarato che:

- alle sessioni formative avrebbero partecipato al massimo 4/5 persone mentre dai registri di presenza ne risultavano almeno 7/8;

- le lezioni sarebbero state tenute al mattino dalle ore 9:00 alle ore 10:00, per la durata di "non più di un'ora", mentre nei registri di presenza il Crispino attestava lo svolgimento di sessioni formative tutte della durata di 3 ore (dalle ore 9:00 alle ore 12:00);

- egli aveva apposto tutte le firme di presenza nel mese di dicembre

2021, su richiesta del Crispino, mentre avrebbe frequentato il corso per circa 20/25 giornate e "non in tutti i giorni in cui risulta apposta la mia firma" (attestati dalla Società in 94 giornate per ben 306 ore).

A sua volta, il dipendente Lleshi Serjan, in sede di audizione del 21/6/2023, ha riferito che i corsi sarebbero stati tenuti "a volte al mattino, altre volte al pomeriggio", mentre nei registri di presenza risultano attestate sessioni formative svolte esclusivamente in orario antimeridiano.

Il medesimo Lleshi Serjan, al pari del fratello Lleshi Fetah, ha riferito che si trovava sicuramente in Albania almeno in uno dei giorni in cui dai registri risulta attestata la sua presenza al corso, senza, tuttavia, essere in grado di spiegare le ragioni di tale grave discrepanza.

Il sig. Limardi Vincenzo, rimasto alle dipendenze della Crea Costruzioni s.r.l. dal 21 al 23 aprile 2021 (pag. 10 della relazione G.d.F.), ha riferito di aver soggiornato per sole due notti presso l'Albergo 2000 di Monsano (circostanza confermata dagli accertamenti svolti dalla G.d.F.); ciò nonostante, dai registri di presenza risulta aver partecipato a sessioni formative tenutesi in date differenti e ricadenti addirittura al di fuori del periodo di durata del suo rapporto di lavoro (2 e 3 febbraio 2021).

In ogni caso, oltre alle suddette gravi e numerose discrepanze relative sia al numero delle ore di formazione asseritamente impartita sia all'effettiva partecipazione dei dipendenti della Società alle lezioni, il Collegio ritiene che assuma valenza dirimente la circostanza che i contenuti delle presunte attività formative fossero del tutto difformi

da quelli previsti dalla normativa legittimante l'attivazione del credito d'imposta.

Infatti, dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni concordemente rese da vari dipendenti della ditta Crea Costruzioni s.r.l. emerge inequivocabilmente che la formazione asseritamente impartita non verteva affatto né sulle materie previste dall'art. 1, comma 48, della L. n. 205/2017 né su quelle specificate nell'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4/5/2018 (attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo-macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali), limitandosi, talvolta, il Crispino ad illustrare le modalità di utilizzo di comuni strumenti ed attrezzi ed il funzionamento di macchinari per l'effettuazione di lavori edilizi, settore in cui operava la Crea Costruzioni s.r.l.

In pratica, sia i reali contenuti dell'attività di formazione sia le poche ore di lezione di cui i dipendenti avrebbero asseritamente beneficiato non avrebbero mai potuto legittimare la fruizione del finanziamento, avente le specifiche finalità previste dalla normativa sopra illustrata, tanto più che il "docente" Crispino Vincenzo non aveva alcuna adeguata qualificazione professionale nelle materie che avrebbe

dovuto insegnare.

Conclusivamente, il Collegio giudicante reputa che vi siano elementi di prova inequivocabili per affermare che la Crea Costruzioni s.r.l. e il suo amministratore e legale rappresentante Crispino Vincenzo abbiano agito dolosamente, al fine di conseguire indebitamente il finanziamento pubblico sotto forma di crediti d'imposta, fittiziamente determinatisi nell'anno 2021 e portati in compensazione nella dichiarazione dei redditi d'impresa per l'anno 2022, con correlativo danno erariale, che essi debbono essere condannati a risarcire.

D'altronde, risulta evidente che il Crispino, quale amministratore e legale rappresentante della ditta Crea Costruzioni s.r.l., aveva piena consapevolezza delle specifiche finalità del finanziamento richiesto, vertenti essenzialmente sulla "formazione per favorire la transizione digitale e l'innovazione tecnologica", e della natura pubblica delle relative risorse finanziarie, dato che nei modelli F24 da lui firmati e presentati per attivare i crediti d'imposta era espressamente riportato il codice tributo 6897, ossia proprio quello indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 68/E del 30/11/2021 per identificare il "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".

Ne consegue che il danno derivante dall'indebita percezione del finanziamento pubblico, da parte della Società, e dal suo sviamento dagli obiettivi predefiniti va quantificato nel complessivo importo di €

33.032,00.

**8.1** In tale contesto, va, altresì, richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui: "*Qualora il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale si estende anche a coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da essi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati*".

Pertanto, nella fattispecie in esame, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente assoggettata agli obblighi di corretto utilizzo delle risorse ricevute, di perseguimento degli scopi preventivati, di puntuale rendicontazione delle spese effettuate, si affianca, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 20/1994, la responsabilità, in via solidale, del suo amministratore unico e legale rappresentante Crispino Vincenzo.

**9.** Passando al vaglio delle posizioni degli altri soggetti citati in giudizio dalla Procura, il Collegio giudicante reputa che non sussistano adeguati elementi probatori per affermare la sussistenza di concreti profili di responsabilità amministrativa né a carico di Crispino Raffaele, socio al 5% della Crea Costruzioni s.r.l. nonché amministratore, socio unico e legale rappresentante della Vitruvio Costruzioni s.r.l., socia al 55% della Crea Costruzioni s.r.l., né a carico della stessa Vitruvio Costruzioni s.r.l.

**9.1** Per quanto concerne la società Vitruvio, dalla disamina delle visure camerali si evince che essa è diventata socia della Crea

Costruzioni s.r.l. soltanto a partire dal 26 febbraio 2024, ossia in epoca successiva sia all'attività formativa, asseritamente risalente all'anno 2021, da cui aveva tratto origine il credito d'imposta, sia alla procedura di compensazione di tale credito, avvenuta nell'anno 2022.

Peraltro, come risulta dal verbale del 30/6/2023 dell'assemblea societaria della Crea s.r.l., in cui venne approvato il bilancio per il 2022, anno in cui era avvenuto l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, in tale sede non venne deliberata alcuna distribuzione di utili ai soci e, dunque, neppure alla Vitruvio s.r.l. ed a Crispino Raffaele.

Nessuna responsabilità per il danno erariale in questione può, dunque, essere ragionevolmente imputata alla Vitruvio s.r.l.

**9.2** Alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda Crispino Raffaele, nei cui confronti la Procura non ha formulato specifiche contestazioni; nell'atto di citazione, infatti, non vengono menzionati né atti o documenti firmati dal medesimo, né concrete iniziative da lui assunte per il conseguimento dell'indebito finanziamento né altri comportamenti illeciti da lui tenuti.

D'altro canto, in carenza di altri elementi, non può assumere alcuna apprezzabile rilevanza la circostanza, riferita da alcuni dipendenti della Crea Costruzioni s.r.l., secondo cui Crispino Vincenzo avrebbe tenuto lezioni in locali di pertinenza del fratello Crispino Raffaele.

Per di più, nessun comportamento illecito imputabile a Crispino Raffaele è stato riferito dai vari soggetti escussi dalla Guardia di Finanza, emergendo, per converso, che il vero protagonista della

vicenda è stato Crispino Vincenzo, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Crea Costruzioni s.r.l.

**9.3** Per quanto riguarda le spese di difesa sostenute dai convenuti Crispino Raffaele e Vitruvio Costruzioni s.r.l., il proscioglimento nel merito dei medesimi comporta la liquidazione di esse, con oneri da porsi a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in complessivi € 1.000,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

**CONDANNA**

**la società Crea Costruzioni s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore Crispino Vincenzo, e **Crispino Vincenzo**, quale amministratore unico e legale rappresentante della Crea Costruzioni s.r.l., al pagamento, in solido tra loro, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di **€ 33.032,00,** da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data d'indebita fruizione del credito d'imposta utilizzato in compensazione, come specificato nella parte in fatto, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti

condannate.

**RIGETTA**

la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti di Crispino Raffaele e della società Vitruvio Costruzioni s.r.l. e, pertanto, liquida in loro favore le spese di difesa in complessivi € 1.000,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, ponendo il relativo onere a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.

| Il Giudice Estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Guido Petrigni | Valter Camillo Del Rosario |
| (f.to digitalmente) | (f.to digitalmente) |

Depositata in Segreteria in data 09/06/2025
Il Funzionario
Dott.ssa Antonella Chiarenza
(f.to digitalmente)